

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 23 FEBBRAIO 1949

(10<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

### INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Proroga, con modificazioni, del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, relativo al conferimento dei posti di ruolo mediante concorsi interni al personale non di ruolo in servizio presso enti pubblici locali » (N. 281) (d'iniziativa del deputato TURCHI); « Proroga del termine per la sistemazione del personale non di ruolo di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 » (N. 267-Urgenza) (d'iniziativa del senatore (A-RELLI):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 41, 43
RICCIO, <i>relatore</i> . . . . .	42, 43
BUBBIO . . . . .	43
MARANI . . . . .	43
MARAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	43

(Approvazione)

« Aumento delle indennità agli appartenenti al Corpo degli agenti di Pubblica sicurezza per piantonamento in luoghi di cura dei detenuti provenienti dagli stabilimenti carcerari » (N. 202):

PRESIDENTE . . . . .	43
----------------------	----

(Discussione ed approvazione)

« Modifiche al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 456, sul riordinamento ed il coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi » (N. 241):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 44, 45
RICCIO, <i>relatore</i> . . . . .	44

(Approvazione)

« Revoca della erezione in ente morale del Pasilo « Francesco Girardi » in Napoli, sua declassificazione da opera pia e assorbimento da parte del Comune di Napoli » (N. 170) (d'iniziativa del senatore RICCIO):

PRESIDENTE . . . . .	16
----------------------	----

La riunione ha inizio alle ore 11,25.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Bocconi, Bubbio, Ciccolungo, Coffari, Fantoni, Lodato, Marani, Mastino, Merlin Umberto, Minoja, Raffener, Riccio, Sacco e Terracini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Marazza.

**Discussione dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare: « Proroga, con modificazioni, del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, relativo al conferimento dei posti di ruolo mediante concorsi interni al personale non di ruolo in servizio presso enti pubblici locali » (N. 281) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Proroga del termine per la sistemazione del personale non di ruolo di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 » (N. 267-Urgenza).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge: l'uno

di iniziativa del deputato Turchi: « Proroga, con modificazioni, del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, relativo al conferimento dei posti di ruolo mediante concorsi interni al personale non di ruolo in servizio presso enti pubblici locali », e l'altro di iniziativa del senatore Carelli: « Proroga del termine per la sistemazione del personale non di ruolo di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1948, numero 61 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Riccio.

RICCIO, *relatore*. Onorevoli colleghi, con l'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, in deroga all'articolo 223 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, si consentì al personale non di ruolo degli enti pubblici locali, comunque assunto e denominato, di poter accedere ai posti di ruolo mediante concorso interno per titoli, purchè avesse 4 anni di servizio compiuto alla data del 26 febbraio 1947, mansioni proprie dei posti da ricoprire, o ad esse analoghe, e il titolo di studio richiesto per detti posti. Tali concorsi erano limitati ai posti di ruolo disponibili alla data del 26 febbraio 1947 o a quelli che si fossero resi disponibili entro il 26 febbraio 1948, sia per normali vacanze, sia per revisione delle tabelle organiche, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1945.

Senonchè in moltissimi comuni tale revisione non ha potuto ancora aver luogo, il che, con la scadenza del termine ora detto del 26 febbraio 1948, porrebbe il personale non di ruolo di tali comuni nella condizione di non poter fruire del beneficio che il detto decreto legislativo accorda.

Con l'intento comune di riparare a tale inconveniente sono stati presentati due disegni di legge, uno di iniziativa del senatore Carelli ed uno di iniziativa del deputato Turchi: il primo in data 12 febbraio c. a. al Senato, il secondo in data 1° febbraio c. a. alla Camera dei deputati, che lo ha approvato nella seduta del 17 febbraio della 1ª Commissione in sede legislativa. Data la priorità della data di presentazione della proposta Turchi e la sua già avvenuta approvazione da parte

della Camera dei deputati, il senatore Carelli, in omaggio a quello stesso fine che lo aveva spinto alla presentazione del suo disegno di legge, ha dichiarato che invierà alla Presidenza una lettera per ritirarlo.

Il disegno di legge Turchi non solo con l'articolo 1 proroga di un anno, e cioè al 26 febbraio 1950, il termine di cui sopra si è discusso, ferme rimanendo le modalità di attuazione del beneficio, ma con l'articolo 2 estende al personale di ruolo, che abbia almeno per un anno già ricoperto posti di categoria superiore (evidentemente intendesi sia di grado sia di mansione superiore) e ne possenga i titoli di studio richiesti, i benefici di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 61 per cui, nei concorsi per posti di grado o mansione superiore, che si indiranno nel quadriennio 26 febbraio 1948-26 febbraio 1952, sarà riservata una percentuale di tali posti al personale in servizio, e precisamente un sesto dei posti di gruppo A e B e un terzo dei posti di gruppo C e subalterni; mentre prima tale riserva era solo in favore del personale non di ruolo, ora sarà in favore anche di quello di ruolo.

Inoltre con l'articolo 3 si estendono al personale non di ruolo dimissionario entro il 26 febbraio 1950 i benefici di cui all'articolo 7 del citato decreto n. 61.

Infine con l'articolo 4 si esclude dal beneficio della proroga il personale degli enti a favore dei cui dipendenti sia stata già fatta applicazione del decreto legislativo n. 61 (e sia stata evidentemente fatta in tutta la estensione, compresa quella della revisione delle tabelle organiche), e con l'articolo 5 giustamente si dà la precedenza ai mutilati ed invalidi di guerra per la copertura dei posti di ruolo che come innanzi si renderanno disponibili, fino a concorrenza della percentuale stabilita dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312. Per quanto nell'articolo si parli di avventizi, è chiaro, anche per la dizione che subito segue « contemplati nella presente legge », che si intende con tale termine far riferimento a tutto il personale non di ruolo da essa contemplato.

Con l'articolo 6 si dispone che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

L'urgenza pienamente giustifica la norma e consiglia di approvare il disegno di legge senza la minima modifica, anche per tranquillizzare le numerose categorie interessate che l'attendono.

BUBBIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO. Non discuto sulla relazione del collega; a me sembra però che vi sia una lacuna nel disegno di legge che noi stiamo per approvare. Infatti alcuni Comuni hanno del personale che da vent'anni, come avventizio, esercita le mansioni di impiegato e che ricopre ottimamente il suo incarico; ma essendo il detto personale sprovvisto dei prescritti titoli di studio, non può essere compreso nell'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, nè in questo disegno di legge di iniziativa parlamentare. Orbene, se da una parte è opportuno in linea di massima non presentare emendamenti al disegno di legge in discussione a causa della prossima scadenza del termine, d'altra parte mi sembrerebbe opportuno compiere quelle modifiche o aggiunte che stimiamo opportune. Per esempio si potrebbe aggiungere che possono partecipare al concorso interno quegli impiegati che, pur non avendo un titolo di studio, hanno prestato servizio in modo encomiabile per più di dieci anni, per poter applicare anche ad esso le disposizioni del presente disegno di legge.

MARANI. Mi associo alla proposta del collega Bubbio.

RICCIO, *relatore*. Ho fatto presente nella relazione che qualche punto del disegno di legge potrebbe essere rettificato, ma l'urgenza ci consiglia di non farlo per non procrastinare ulteriormente l'approvazione di questo provvedimento, dato che il termine che si intende prorogare scade il 26 febbraio. A parte questa ragione bisogna anche osservare che questa non è nemmeno la sede competente perchè siamo in materia di proroga: se noi riteniamo di dover fare delle modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, dobbiamo presentare un apposito disegno di legge.

BUBBIO. Prendo atto delle giuste osservazioni fatte dal collega Riccio e dichiaro che molto probabilmente presenterò un apposito disegno di legge.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Da parte della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno vi è da fare una osservazione all'articolo 1. Accogliendo infatti il testo approvato dalla 1ª Commissione della Camera dei deputati si verrebbe ad innovare sostanzialmente alla facoltà spettante alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di procedere alle nomine anche a posti di ruolo del proprio personale senza l'obbligo del concorso.

Essendo una modifica di notevole importanza, penso che sarebbe opportuno rinviare la discussione del disegno di legge ad altra riunione per poter meglio studiare l'argomento.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani mattina.

(Così resta stabilito).

**Approvazione del disegno di legge: « Aumento della indennità agli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza per piantonamento in luoghi di cura dei detenuti provenienti dagli stabilimenti carcerari ».** (N. 202)  
(Approvato dalla camera dei deputati).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento della indennità agli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza per piantonamento in luoghi di cura dei detenuti provenienti dagli stabilimenti carcerari ».

Questo disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati e già il nostro relatore ha riferito nella riunione del 9 febbraio.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione i singoli articoli, di cui dò lettura:

Art. 1.

L'indennità per piantonamento in luoghi di cura dei detenuti provenienti dagli stabilimenti carcerari, prevista dall'articolo 171 del regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 no-

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

10ª RIUNIONE (23 febbraio 1949)

vembre 1930, n. 1629, è elevata a lire 50 giornaliere.

L'indennità stessa è elevata a lire 100 giornaliere quando il detenuto da piantonare sia affetto da malattia epidemica o contagiosa.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a sopprimere alla maggiore spesa derivante dalla presente legge con il provento della maggiore entrata prevista dalla legge 3 febbraio 1949, n. 31, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**  
« **Modifiche al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, sul riordinamento ed il coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi** ». (N. 241) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, sul riordinamento ed il coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Riccio.

RICCIO, *relatore*. Con decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, fu provveduto al coordinamento e riordinamento dell'assistenza ai profughi. Tale assistenza, all'articolo 1, viene condizionata allo stato di bisogno e all'appartenenza a quattro categorie, di cui la prima riguarda i profughi dell'Africa italiana. Con l'articolo 2, comma 1°, si specifica ancora che questi ultimi, per poter fruire di tale assistenza, debbono aver avuto la residenza nell'Africa italiana prima del 10 giugno 1940 ed essere in una di queste quattro posizioni:

a) rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;

b) impossibilitati, per detti motivi, a tornare in A. I.;

c) ex internati;

d) rimpatriati successivamente alla cessazione della guerra ed entro il 31 dicembre 1948.

La situazione politica determinatasi in quei territori, di cui è tuttora incerta la sorte, consiglia di sorpassare detto termine, sia per il verificarsi tuttora di rimpatri, sia per quelli prevedibili nel prossimo futuro, specie se la soluzione della questione coloniale non dovesse essere favorevole ai nostri connazionali tuttora colà residenti.

A tale bisogno provvede l'articolo 1 del disegno di legge in discussione, già approvato dalla Camera dei deputati, che sostituisce alla dizione sopra riferita della lettera d) dell'articolo 2 quella proposta, che risponde in pieno alle esigenze ora esposte.

Contemporaneamente occorre rivedere le condizioni di permanenza nei centri di raccolta. Queste erano disciplinate nell'articolo 11 del decreto legislativo citato, che disponeva tale ricovero (vitto e alloggio), assegnava un premio di L. 13.500 per ogni dimissione individuale e consentiva una permanenza di un anno o di 18 mesi a seconda che i profughi pervenissero da territori nazionali o avessero diversa provenienza; inoltre detto articolo fissava il termine del 31 dicembre 1948 per tale dimissione di coloro che al 1° giugno 1948 avessero già compiuto tale periodo massimo di permanenza.

Alla necessità di consentire la ulteriore permanenza di coloro che hanno superato tale termine, e di facilitare la dimissione, provvedono la seconda parte dell'articolo 1 e l'articolo 2 del disegno di legge in esame, fissando al 30 giugno 1949 il nuovo termine e aumentando il premio individuale a L. 30.000, oltre a un sussidio di L. 20.000 o 10.000 per quelli che presentano la domanda di dimissione rispettivamente entro 60 o 90 giorni. In proposito è da rilevare che già nel corso dell'anno 1948 il Ministero, per facilitare lo sfollamento dei campi, alla indennità di legge di L. 13.500 aggiungeva, con le disponibilità nor-

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

10ª RIUNIONE (23 febbraio 1949)

mali dei fondi destinati all'assistenza post-bellica, un sussidio individuale di L. 8.500, di modo che la precedente misura complessiva di L. 22.000 viene a seconda dei tre casi ipotizzati, scadenti nel tempo di 2, 3 o 6 mesi, portata a L. 50.000, 40.000 o 30.000, il che, mentre agevola lo sfollamento e il ritorno alla vita normale di questi profughi, corrisponde all'incirca al costo del mantenimento per il periodo risparmiato secondo quanto ha riferito il Ministero.

Inoltre lo sfollamento permetterà, sempre secondo le previsioni ministeriali, la chiusura nel 1949 dei campi profughi dell'Italia meridionale e la disponibilità di altri posti nei campi dell'Italia settentrionale, dove si prevede altra affluenza da parte degli « optanti » dei territori passati alla Jugoslavia (finora 15.000 e se ne prevedono altri 10.000 almeno).

Con l'articolo 9 del citato decreto-legge 19 aprile 1948 si stabiliva inoltre che le sezioni staccate del Ministero A. I. (che provvedono appunto allo smistamento e alla prima assistenza dei profughi) dovessero cessare di funzionare col 31 dicembre 1948.

Tale termine va eliminato in relazione ai prorogati compiti di cui si è fatto cenno e alla progettata chiusura di alcuni campi, e perciò con l'articolo 3 del disegno di legge in esame si dispone la conservazione di sole nove di dette sezioni (erano 13) e la soppressione di queste stesse residue 9, a mano a mano che diminuiranno o scompariranno le esigenze relative. Secondo recentissimi dati del Ministero, attualmente i campi profughi sono 58 (erano 101 e se ne sono già chiusi 43), i profughi ricoverati in essi e fruanti di vitto e alloggio sono 34.500, quelli fruanti di solo alloggio 7.100, quelli non ricoverati ma fruanti del vitto in denaro (razione di L. 153 giornaliera) sono 41.000, le sezioni staccate del Ministero A. I. erano 13 e sono, come si è detto, ridotte a 9. In proposito, pare opportuno che la Commissione raccomandi al Ministero dell'interno di sorvegliare a che la soppressione delle 9 residue abbia luogo non appena si verifichi l'adeguata diminuzione o cessazione delle relative esigenze, di cui al detto articolo 3. Gli articoli 4 e 5 del disegno di legge precisano gli stanziamenti a cui attinge, e gli eventuali storni fra essi per far fronte ai detti impegni, di modo

che è escluso ogni maggiore onere dello Stato.

L'articolo 6 logicamente fissa al 1° gennaio 1949 la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Dato il fine che il disegno di legge si propone, la urgenza di esso, e le conseguenze benefiche che se ne trarranno in questa materia, ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto in votazione i singoli articoli del disegno di legge, di cui dò lettura:

#### Art. 1.

La lettera *d*) dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, è modificata come segue:

« *d*) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o rimpatriano in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra ».

L'ultimo comma dell'articolo 11 di detto decreto è modificato come segue:

« Per i profughi già ricoverati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già compiuto i suindicati periodi massimi di permanenza nei centri di raccolta, la ulteriore permanenza nei centri stessi dovrà cessare il 30 giugno 1949 ».

(È approvato).

#### Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, è sostituito dai seguenti:

« Ai profughi ricoverati nei centri di raccolta che presenteranno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di dimissione dai centri stessi, sarà concesso all'atto della dimissione un premio di primo stabilimento di lire 30.000 a persona oltre un sussidio straordinario di lire 10.000 a persona.

« La misura del sussidio straordinario è elevata a lire 20.000 per coloro che presenteranno la domanda di dimissione entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

10ª RIUNIONE (23 febbraio 1949)

« I profughi, comunque, dimessi dai centri di raccolta non potranno essere nuovamente ricoverati nei centri stessi, nè ammessi al trattamento di cui all'articolo 3 del presente decreto ».

(È approvato).

#### Art. 3.

Le sezioni staccate del Ministero dell'Africa italiana, il cui ulteriore funzionamento sia ritenuto indispensabile, potranno essere conservate, oltre il 31 dicembre 1948, in numero non superiore a nove. A cura del Ministero dell'Africa italiana esse saranno gradualmente soppresse in relazione alle diminuite esigenze.

(È approvato).

#### Art. 4.

Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 saranno imputate al capitolo 41 del bilancio 1948-49 del Ministero dell'Africa italiana, per i profughi di cui al n. 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e ai capitoli 133 e 137, rispettivamente per il premio di primo stabilimento e per i sussidi straordinari, del bilancio 1948-49 del Ministero dell'interno per i profughi di cui ai numeri 2, 3 e 4 dello stesso articolo 1.

(È approvato).

#### Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare gli eventuali storni fra gli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1948-49.

(È approvato).

#### Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1949.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Approvazione del disegno di legge: « Revoca della erezione in ente morale dell'asilo „ Francesco Girardi ” in Napoli, sua declassificazione da opera pia e assorbimento da parte del comune di Napoli ». (N. 170).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge di iniziativa del senatore Riccio: « Revoca della erezione in ente morale dell'asilo " Francesco Girardi " in Napoli, sua declassificazione da opera pia e assorbimento da parte del comune di Napoli ».

Alla intestazione e ai primi tre articoli sono stati proposti, da parte del relatore senatore Lepore, degli emendamenti sostitutivi accettati dal senatore Riccio.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti la seguente nuova intestazione: « Soppressione dell'opera pia Asilo " Francesco Girardi " e suo assorbimento da parte del Comune di Napoli ».

(È approvata).

Pongo ai voti l'articolo 1 nel testo emendato:

#### Art. 1.

L'opera pia Asilo « Francesco Girardi » in Napoli, eretta in ente morale con regio decreto 9 aprile 1928 è soppressa ed il patrimonio è devoluto al Comune di Napoli.

(È approvata).

Pongo ai voti l'articolo 2 nel testo emendato:

#### Art. 2.

Il Comune di Napoli provvederà al funzionamento dell'Asilo gestito dall'opera soppressa, conservando ad esso la intitolazione a Francesco Girardi.

(È approvata).

Pongo ai voti l'articolo 3 nel testo emendato:

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

10ª RIUNIONE (23 febbraio 1949)

## Art. 3.

Lo Statuto e il regolamento attuali sono abrogati e sostituiti dalle norme che regolano gli altri asili infantili del Comune di Napoli.

(È approvato).

Pongo ai voti i restanti articoli del disegno di legge:

## Art. 4.

L'attuale personale del detto asilo, direttivo, insegnante e subalterno, nel numero complessivo di 18 unità passa alle dipendenze del Comune di Napoli, in un ruolo speciale separato, e con il trattamento economico e di carriera spettante a quello del ruolo ordinario secondo il grado e l'anzianità di ogni singolo dipendente. Per l'inquadramento nominativo

o per il relativo trattamento economico ora detto, nonché per quello di previdenza e di quiescenza, il Comune di Napoli provvederà con analoga deliberazione dei suoi organi competenti.

(È approvato).

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(Chi lo approva è pregato di alzarsi).

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12.10.